

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMELIO, CARLOTTO, COVIELLO
e DI NUBILA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1993

Modifiche delle norme relative alla cessazione
della lavorazione e dell'impiego dell'amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, il Governo e il Parlamento hanno inteso affrontare uno dei temi più scottanti qual è quello della sicurezza nei posti di lavoro e l'igiene dell'ambiente di lavoro.

In particolare, sono state opportunamente introdotte norme relative alla cessazione della lavorazione e dell'impiego dell'amianto, prevedendo agevolazioni sia per i lavoratori ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e del pensionamento anticipato (articolo 13 della succitata legge), sia per le imprese che intendano promuovere la innovazione e la riconversione produttiva (articolo 14), nonché norme per il risanamento ambientale (articolo 12) e sanzioni in caso di mancata adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, il legislatore ha inteso rafforzare la norma, migliorandola e assicurando maggiori garanzie ai lavoratori dell'amianto.

Allo stato degli atti, però, non tutti i lavoratori dell'amianto possono godere dei benefici previsti dalle succitate leggi, nè tutte le imprese.

Infatti la citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (articolo 13) prevede che soltanto i lavoratori «occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva», «anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari» «alla data di entrata in vigore della presente legge» «hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione» e via dicendo.

Ne deriva che le aziende che lavoravano l'amianto, ma che avevano cessato le lavo-

razioni, per motivi diversi, prima della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non possono essere ammesse ai benefici della stessa.

Conseguentemente, anche i lavoratori di quelle aziende non possono godere delle agevolazioni previste. È emblematico il caso della «Materit S.p.A.» di Ferrandina, in Basilicata. Questa azienda, a seguito di sequestro dell'opificio operato dal magistrato per motivi ambientali, cessò la lavorazione del cemento amianto nel 1989; conseguentemente, i lavoratori della stessa azienda, non potrebbero oggi godere di alcun beneficio previsto dalla citata legge n. 257 del 1992.

La situazione diventa ancora più intollerabile, quando si consideri che la succitata legge consente alcuni benefici soltanto ai lavoratori che hanno lavorato l'amianto per almeno dieci anni.

Ciò determina una inaccettabile discriminazione tra i lavoratori, tanto più grave, nel momento in cui la scienza riconosce la pericolosità della esposizione alle polveri di amianto, sicchè il pericolo per la salute del lavoratore permane, indipendentemente dagli anni di esposizione.

Di qui, la necessità di modificare la norma, in modo da estendere i benefici della legge n. 257 del 1992 a tutti i lavoratori dell'amianto ed a tutte le imprese, anche a quelle che avessero cessato la lavorazione in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, come è appunto il caso della «Materit».

Pertanto il presente disegno di legge si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) L'articolo 1, con la modifica del comma 2, dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1992, consente a tutti i lavoratori dell'amianto di poter avvalersi della facoltà

di richiedere la concessione di un trattamento di pensione, secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione della anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque se donne.

Con la modifica, invece, del comma 8 dell'articolo 13 della citata legge n. 257 del 1993, e successive modificazioni si consente ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni di potersi avvalere della maggiorazione dell'intero periodo lavorativo moltiplicato per il coefficiente di 0,15 per ogni anno di esposizione.

2) Con l'articolo 2, si prevede che le imprese che abbiano cessato la lavorazione o l'estrazione dell'amianto prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per fatti inerenti la tutela ambientale, possono avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalla citata legge n. 257 del 1992.

3) Ai maggiori oneri previsti si provvede con relativa riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

Onorevoli Senatori, l'importanza del provvedimento è di tutta evidenza, soprattutto perchè vuole eliminare una inaccettabile sperequazione tra i lavoratori dell'amianto.

Si confida nella sensibilità vostra e nella sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione, sottoposte a procedure fallimentari ovvero che abbiano cessato le lavorazioni anche a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria per fatti inerenti la tutela ambientale, e che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni, se donne».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è aggiunto il seguente periodo:

«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci

anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione generale obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestite dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 0,15 per ogni anno di esposizione».

3. I benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori delle imprese che abbiano cessato la lavorazione o l'estrazione dell'amianto prima della data di entrata in vigore della citata legge, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per fatti inerenti la tutela ambientale, come nel caso della «Materit» di Ferrandina.

4. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

Art. 2.

1. Alle imprese che abbiano cessato la lavorazione o l'estrazione dell'amianto prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per fatti inerenti la tutela ambientale, come nel caso della «Materit» di Ferrandina, sono estese le agevolazioni previste dalla stessa legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 calcolati in lire 6 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.